

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.

N. 25 DEL 31/05/2005



SEGRETARIO GENERALE

Dott. *Foto Foti*

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

RÈGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

INDICE

ART.1 OGGETTO

ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART.3 TITOLI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART.4 CUMULO DEI TITOLI

ART.5 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART.6 OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE

ART.7 CONTINGENTI

ART.8 REQUISITI SOGGETTIVI

ART.9 IDONEITA' MORALE

ART.10 IDONEITA' PROFESSIONALE

ART.11 ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

ART.12 BANDO DI CONCORSO

ART.13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.14 COMMISSIONE DI CONCORSO

ART.15 TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA

ART.16 MATERIE D'ESAME

ART.17 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

ART.17 INIZIO DEL SERVIZIO

ART.18 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.19 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.20 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTO TRA VIVI

ART.21 TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

ART.21 BIS SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO

ART.21 TER COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE.

ART.22 CORSIE PREFERENZIALI

ART.23 SOSPENSIONE DEL VIAGGIO

ART.24 DIVIETI PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI NOLEGGIATI

ART.25 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI NOLEGGIATI

ART.26 RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO

ART.27 TARIFFE

ART.28 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART.29 VERIFICHE E REVISIONI DEI VEICOLI

ART.30 SOSTITUZIONE O RIATTAMENTO DEI VEICOLI

ART.31 SANZIONI

ART.32 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.33 RECLAMI ED ESPOSTI

ART.34 CARTA DELLA MOBILITA' SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

ART.35 APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con autovetture di cui alla legge 15.01.1992 n.21 alla legge regionale 30.07.1996 n.22 e al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

ART.2 Definizione del servizio

Il servizio di noleggio autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il Servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra descritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

Art.3 Titoli per l'esercizio dei servizi

L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a imprese individuali, e/o societarie che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art.4 Cumulo dei titoli

Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 33% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale, arrotondando per eccesso o difetto a seconda che l'importo decimale sia più vicino allo zero o all'unità.

Art.5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

- 1) I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art.4 della L.R. 22/96.
- 2) E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
- 3) Il conferimento dell'autorizzazione è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato
 - b. Certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea
 - c. Copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione
 - d. Copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato
 - e. Copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente
 - f. Appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
- 4) L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

- 5) A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento
- 6) In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
- 7) In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art.6 Obblighi del noleggiatore

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o da dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

E' fatto obbligo adibire alla guida personale regolarmente abilitato il cui nominativo deve comunque essere segnalato all'Amministrazione comunale .

I locali adibiti a rimessa ed i veicoli di servizio devono essere sempre tenuti in buon ordine. La rimessa stessa deve essere segnalata all'esterno da una insegna visibile.

Ai noleggiatori non è consentito far stazionare in posti pubblici fissi i veicoli per offrire al pubblico il servizio .

Il noleggiatore non può trasportare un numero di persone superiore a quello espressamente previsto nella carta di circolazione .

E' fatto divieto di procurare il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Art. 7 Contingenti

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono state determinate in numero di **tre (3) unità**.
- 2) Il contingente potrà essere modificato ed integrato in base a successivi provvedimenti della Giunta Regionale .

Art. 8 Requisiti soggettivi

Il titolare dell'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell' Unione Europea residente in Italia
- b) Il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art.9
- c) Il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.10
- d) Iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Padova
- e) Essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione
- f) Non aver trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti
- g) Essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge
- h) Disporre di una rimessa sita nel territorio comunale presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art.9 Idoneità morale

- 1) Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi :

- Non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica , l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624,628,629,630,640,646,648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione senza provvista di cui all'art.2 della legge 15 dicembre 1990 n.386, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della legge 20.02.58 n.75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni

- Non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione

- Non sia stato interdetto o inabilitato dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2) Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.5 del presente regolamento il requisito deve essere posseduto:

- a) Da tutti i soci, in caso di società di persone
- b) Dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni
- c) Dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'instatore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art.10 Idoneità professionale

Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.R. 22/96 sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la CCIAA di Padova.

Art.11 assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente

1) Le autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata in possesso dei requisiti di cui all'art.8

2) Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art.12 bando di concorso

1) Il bando di concorso deve prevedere:

- a) Il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio
 - b) I requisiti minimi richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione gli eventuali documenti da produrre
 - d) L'indicazione dei titoli valutabili o preferenziali parità di punteggio
 - e) La valutazione dei titoli
 - f) Le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria
 - g) La votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità
- 2) il bando approvato dal Responsabile del Servizio è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art.13 Presentazione delle domande

1) le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, codice fiscale e partita IVA luogo della rimessa.

Il richiedente deve altresì dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

Art.14 commissione di concorso

1) Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art.11 del presente Regolamento, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione di concorso.

2) La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, le

funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C

- 3) La commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
- 4) La Commissione nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
- 5) La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio indicato nella domanda
- 6) Ogni commissario dispone di 10 punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo
- 7) Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi

La commissione una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli redige la graduatoria di merito tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio

Art.15 titoli valutabili o di preferenza

1) Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) L'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente
- b) L'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti
- c) I titoli di studio
- d) I carichi di famiglia

L'aver esercitato il servizio dei taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di 6 mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 16 – Materie d'esame

1) L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea
- b) Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia
- c) Eventuale conoscenza di lingue straniere

2) Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento delle lingue viene svolto contestualmente al colloquio.

Art.16 bis –Validità delle graduatorie

1. le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 – Inizio del servizio

1. Il Responsabile del servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.8.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 26.04.1992 n.300 e al DPR 09.05.1994 N.407.
3. nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

Art.18 durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata **quinquennale** ed è rinnovabile per un pari periodo qualora sia accertata la sussistenza dei prescritti requisiti.

L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale e nel caso l'esercizio si sia svolto nel rispetto delle norme del presente regolamento comunale.

Art.19 validità delle autorizzazioni

I titolari delle autorizzazioni devono annualmente, prima della scadenza del 31 gennaio, comunicare al competente ufficio comunale la volontà di prosecuzione dell'attività per l'anno in corso.

Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'ufficio competente, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art.20 – Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'Azienda stessa.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni :
 - a) Essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni
 - b) Avere raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) Essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento

Art.21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. in caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) La volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio- di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto della rinuncia scritta a subentrare nell'attività
 - b) La volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.R. n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente,

effettuato con autovettura presso la CCIAA di Padova ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione

- c) La volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. il subentro di cui al precedente comma 2 lettera a) e b) deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2 lettera c) gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituiti ai sensi del precedente comma 3 devono presentare al competente ufficio comunale entro il termine di novanta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.8.

In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art.21 bis Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.R. 22/96 sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Padova in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) Per motivi di salute inabilità temporanea gravidanza e puerperio
 - b) Per chiamata alle armi
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali
 - e) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi
2. gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.10 della LR. 22/96 sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura presso la CCIAA di Padova e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età
3. il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n.230
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi

Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione il nominativo del sostituto la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art.21 ter – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile.
2. il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore persona fisica nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che pertanto non acquista né la con titolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) di conseguenza si intende:
 - a) Il coniuge
 - b) I parenti entro il terzo grado
 - c) Gli affini entro il secondo grado
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:
 - a) Atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n.576. L'atto firmato sia dal titolare che dal familiare facendo riferimento al decreto legge 853/84 convertito con legge 17 febbraio 1985 n.17 deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore
 - b) Dichiarazione del collaboratore (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare
 - c) Certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la CCAA
 - d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del d.lgs. 08.08.1994 n.490 (autocertificazione antimafia)
 - e) Certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente
 - f) Copia della patente del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti
 - g) Copia posizione INAIL e INPS del collaboratore
 - h) Certificato del Tribunale Civile ove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione
 - i) Appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare
7. L'ufficio comunale per quanto di competenza :
 - a) Richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art.3 della legge 27.12.1956 n.1423
 - b) Segnala all'ufficio provinciale della MCTC per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare indicandone il nominativo.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione

La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

Art.22 Corsie preferenziali

I veicoli muniti di apposito contrassegno sono autorizzati a transitare nelle corsie preferenziali previste per i mezzi pubblici e ad utilizzare l'eventuale chiamata automatica semaforica (detector)

ART.23 sospensione del viaggio

Nell'ipotesi che il viaggio debba essere interrotto per cause di forza maggiore, il noleggiatore e/o il personale dallo stesso dipendente deve ricorrere, qualora espressamente richiesto dall'utente a soluzioni alternative che consentano comunque il raggiungimento dello scopo per cui si è richiesto il servizio.

Nel caso invece l'utente chieda la sospensione del servizio per motivi indipendenti dalla volontà del noleggiatore o per causa di forza maggiore, spetta al noleggiatore stesso il pagamento dell'intera somma pattuita.

In tutti gli altri casi di sospensione dal servizio l'utente è tenuto a corrispondere l'importo relativo al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 24 – Divieti per i conducenti dei veicoli noleggiati

Ai conducenti dei veicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :

- a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta
- b) Deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio
- c) Chiedere a qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri del veicolo
- d) Fermare il veicolo o interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo
- a) distintivi di riconoscimento dell'autovettura
- b) Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche
- c) Esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia
- d) Usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato
- e) Usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea
- f) Trasportare animali di loro proprietà
- g) Consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea
- h) Applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente
- i) Stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art.8 della L.R. 22/96
- j) Conversare a mezzo telefono se non attraverso sistemi a "viva voce"

Art.25 Obblighi dei conducenti dei veicoli noleggiati

I conducenti i veicoli in servizio di noleggio , debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso :

In particolare essi hanno l'obbligo di

- a) Conservare nell'autoveicolo la fotocopia autenticata dell'autorizzazione comunale nonché la carta di circolazione
- b) Curare che il cronotachigrafo o contachilometri siano sempre in perfetta efficienza
- c) Ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'apposito ufficio comunale gli eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario
- d) Tenere comportamento corretto con il pubblico
- e) Curare la completa regolarità del servizio e di provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo
- f) Comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni variazione dei locali sede della rimessa richiedendone l'annotazione sul documento d'autorizzazione
- g) Sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre
- h) Presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- i) Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico ne recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto
- j) Caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- k) Entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura
- l) Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento
- m) Compiere in ogni caso anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza)
- n) Al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale

- o) Trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art.169 comma 6 del d.lgs.285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti
- p) Comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione entro le ventiquattro ore successive alla notifica
- q) Trasportare anche persone ammalate, purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse, in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l'ufficio comunale competente
- r) Dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro

Art.26 responsabilità dell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente in dipendenza o connessione al rilascio all'esercizio dell'autorizzazione e ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune .

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.27 Tariffe

Le tariffe del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune previo parere della Commissione consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'Autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura .

Art.28 Caratteristiche dei veicoli

I veicoli in servizio da noleggio devono possedere caratteristiche conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il noleggiatore dovrà assicurare una puntuale manutenzione esterna ed interna dei veicoli in esercizio .

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un numero progressivo. Il costo dei suddetti contrassegni è a carico del noleggiatore.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti

Art.29 Verifiche e revisioni dei veicoli

I veicoli per il servizio di noleggio con conducente sono sottoposti a verifica prima dell'immissione in servizio da parte del competente ufficio comunale individuato nel Comando di Polizia Municipale .

La verifica riguarda la rispondenza dei veicoli alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e alle indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione

Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico che ai sensi del D.leg.vo 30.04.1992 N.285 sono di esclusiva competenza dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

I noleggiatori hanno l'obbligo di presentare tempestivamente i veicoli per la verifica nel giorno e nel luogo indicato dal competente ufficio comunale.

Ogni verifica di competenza dell'Amministrazione Comunale deve essere formalizzata da un verbale che, in copia, dovrà essere inviato al titolare dell'autorizzazione.

Art. 30 – sostituzione o riattamento dei veicoli

Sono consentite sostituzioni di veicoli purchè sia garantito il tipo di servizio per il quale l'autorizzazione è stata concessa.

Qualora le caratteristiche del veicolo risultino non conformi alle disposizioni del presente regolamento si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo al proprietario di veicoli di provvedere immediatamente ad eliminare le eventuali difformità riscontrate.

Qualora il titolare non ottemperi alle disposizioni sopra citate, l'Amministrazione Comunale disporrà per il ritiro della stessa autorizzazione

In caso di sostituzione del veicolo dovrà essere variata l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo contenute nell'autorizzazione.

Art.31 Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ai sensi della legge regionale n.22/96

Art.32 Sospensione revoca e decadenza dell'autorizzazione

Si applicano le disposizioni previste dall'art.22-23 della legge regionale 30 luglio 1996 n.22.

Art.33 Reclami ed esposti

In caso di segnalazioni da parte degli utenti di particolari disservizi il Comandante della Polizia Municipale accertate eventuali responsabilità può applicare le sanzioni previste dandone comunque comunicazione scritta al reclamante

Art. 34 Carta della mobilità- servizi del settore trasporti – noleggio di autovettura con conducente

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub a).
2. A tal fine i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio utilizzato.

In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

ART.35 Approvazione e modifiche del regolamento

Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Padova. Qualsiasi modifica o integrazione del presente regolamento dovrà essere disposta con deliberazione consiliare da sottoporre all'approvazione della Provincia di Padova

Carta dei Servizi - Settore Trasporti - Servizio di noleggio con autovettura con conducente

Fattore-base	Indicatore	unità di misura	livello standard	misura
Sicurezza del viaggio	incidentalità	n° incidenti/km		rilev.
	vetustà	% auto < 4 anni		rilev.
	dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% auto dotate		rilev.
Sicurezza patrimoniale	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori		rilev.
Regolarità e puntualità del servizio	posteggi pubblici controllati da forze dell'ordine	% posteggi sul totale		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	frequenza	gg. servizio/anno		rilev.
	ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% < 5 minuti		rilev.
Pulizia e igiene	rapporto auto/abitanti	n° auto/abitanti		rilev.
	corsie riservate auto pubbliche	% km/km tot.		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	carrozzeria in ordine	% auto/tot		rilev.
	interni in ordine	% auto/tot		rilev.
Comfort di viaggio	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	climatizzazione	% auto/tot		rilev.
	spazio medio a disposizione	n° medio posti/auto		rilev.
Servizi aggiuntivi a bordo	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot		rilev.
	telefono	% auto/tot		rilev.
	fax e computer	% auto/tot		rilev.
	collegamento a banche dati	% auto/tot		rilev.
Servizi per disabili e anziani	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot		rilev.
Informazione alla clientela	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
	trasparenza tariffe e supplementi	% auto con tariffa		rilev.
	linee telefoniche a disposizione	m. lingue		rilev.
	indicazioni sui posteggi	n° linee		rilev.
Aspetti relazionali-comportamentali	percezione clienti	n° indicatori/m		rilev.
	percezione livello di	% soddisfatti		sond.
	presentabilità	% soddisfatti		sond.

	percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti	sond.
	percezione livello di comportamento	% soddisfatti	sond.
Livello di servizio sportello	conoscenza lingue straniere	n° autisti poliglotti/tot	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
	tempi di attesa al telefono	% < 3 min	rilev.
Grado integrazione modale	tempi di attesa ai posteggi	% < 5 min	rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti	sond.
	posteggi presso stazioni ferroviarie	% stazioni con posteggi pubblici	rilev.
	posteggi pubblici presso porti	% porti con posteggi	rilev.
Attenzione all'ambiente	posteggi pubblici presso aeroporti	% aeroporti con posteggi	rilev.
	auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot	rilev.
	frequenza controlli	n° per anno	rilev.
	emissione gas di scarico		rilev.